



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7679 del 2021, proposto da

Maria Antonietta Niosi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasqualina Fossari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Messina, viale L. Cadorna Is. 212 Comp. V;

***contro***

Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero per l'Istruzione, 31 maggio 2021, Registro Decreti U.0008720.31-05-2021, pubblicato in data 31 maggio 2021, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A011 per

la Regione Campania, nella parte in cui non include la ricorrente fra i concorrenti in graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che la cautelare deve essere respinta in base alle argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 4438 del 27 agosto 2021 per la quale: "*Rilevato che:*

*-quanto alle censure relative ai punteggi conseguiti dalla candidata, le stesse non presentano profili di apprezzabile fondatezza, anche alla luce della relazione del Ministero depositata dinanzi al Tar;*

*-quanto al vizio relativo alla mancata previsione di una prova informatica, per la sua natura caducante (l'intera procedura), sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi quello di parte appellante appare in sede cautelare recessivo;*

*Ritenuto che pertanto l'appello cautelare non possa essere accolto";*

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo

amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

- respinge la richiesta misura cautelare;

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

Fissa per il prosieguo del ricorso l'udienza pubblica dell'8 febbraio 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**